

Questioni sulla apertura della stagione venatoria in Sicilia

T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. III 7 gennaio 2025, n. 39 - Valenti, pres.; Russo, est. - Associazione italiana per il *World Wide Fund for nature* (WWF Italia) - E.T.S., Legambiente Sicilia a.p.s., Lega italiana protezione uccelli (LIPU) o.d.v., Ente nazionale protezione animali (ENPA) o.d.v., LNDC Animal protection a.p.s. (avv.ti Bonanno, Giudice) c. Assessorato Regionale per l'Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea (Avv. distr. Stato) ed a.

Caccia - Calendario venatorio - Apertura annuale della stagione venatoria nella Regione Siciliana nonostante lo stato di crisi, di calamità naturale e di emergenza di rilievo nazionale scaturente dalla eccezionale situazione meteorologica, ambientale ed ecologica - Apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. preapertura) - Prelievo venatorio delle specie Quaglia, Beccaccia e Cinghiale, in assenza dei monitoraggi previsti nel Piano regionale faunistico-venatorio (PRFV) - Prelievo venatorio della Tortora selvatica - Prelievo venatorio di uccelli acquatici quali il Beccaccino ed il Codone.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato e depositato il 6 settembre 2024, le associazioni ricorrenti hanno chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare con provvedimento collegiale e previa adozione di misure cautelari monocratiche, del decreto assessoriale in epigrafe meglio indicato, con il quale è stato impugnato il calendario venatorio regionale, relativo alla stagione 2024/2025, nelle parti in cui sono stati autorizzati:

- a) l'apertura annuale della stagione venatoria nel territorio della Regione siciliana nonostante lo stato di crisi, di calamità naturale e di emergenza di rilievo nazionale scaturente dall'eccezionale situazione meteorologica, ambientale ed ecologica che ha colpito il territorio regionale;
- b) l'apertura anticipata della stagione venatoria (c.d. preapertura) nei giorni 1, 2, 4, 7, 8 e 11 settembre 2024 per le specie Colombaccio e Tortora selvatica in assenza di un'aggiornata pianificazione faunistico-venatoria;
- c) l'apertura generale della stagione venatoria a far data dal 15 settembre anziché dal 1° ottobre 2024;
- d) il prelievo venatorio delle specie Quaglia, Beccaccia e Cinghiale, in assenza dei monitoraggi previsti nel Piano regionale faunistico-venatorio 2013-2018;
- e) il prelievo venatorio della Tortora selvatica sia in regime di preapertura nei giorni 1 e 2 settembre 2024, sia in regime di apertura generale del prelievo in coincidenza con il 15 settembre;
- f) la chiusura del prelievo della Beccaccia il 30 gennaio 2025 incluso anziché il 31 dicembre 2024;
- g) il prelievo venatorio di uccelli acquatici quali il Beccaccino ed il Codone.

Avverso il provvedimento impugnato, parte ricorrente ha dedotto le seguenti censure.

I. Sulla illegittima apertura della stagione venatoria in Sicilia.

I.1 Violazione del principio di precauzione in materia ambientale (art. 191 TFUE e 3-ter d.lgs. 152/2006) - violazione dell'art. 1 della l. n. 157/1992 e ss.mm.ii. - eccesso di potere sotto i profili del difetto dei presupposti, contraddittorietà manifesta, irragionevolezza, carenza e/o insufficienza ed inadeguatezza dell'istruttoria, carenza e/o insufficienza ed inadeguatezza della motivazione nonché dello sviamento.

Nel periodo febbraio-agosto 2024, la Giunta Regionale ha adottato numerose deliberazioni aventi ad oggetto lo stato di crisi e di emergenza regionale causato dalla prolungata siccità, riconosciuta come la più grave che ha investito la Sicilia negli ultimi cinquanta anni. Tale situazione, in tesi pregiudizievole per la sopravvivenza delle popolazioni di fauna selvatica, sia stanziale che migratoria, non è stata presa in considerazione ai fini dell'adozione del decreto impugnato, che sarebbe, pertanto, illegittimo.

I.2 Violazione, sotto altro profilo, del principio di precauzione in materia ambientale, dell'art. 9 Cost. e dell'art. 1 della l. n. 157/1992 e ss.mm.ii. - violazione del piano regionale faunistico venatorio 2013-2018.

Il calendario venatorio sarebbe illegittimo nella parte in cui si autorizza il prelievo delle specie Quaglia (dal 15 settembre 2024), Cinghiale (dal 15 settembre 2024) e Beccaccia (dal 2 ottobre 2024 senza che siano stati prima effettuati i monitoraggi previsti dal PRFV 2013-2018, al cap. 6.

II. Sulla illegittima apertura anticipata (c.d. preapertura) della stagione venatoria in Sicilia. violazione e falsa applicazione del principio di precauzione in materia ambientale (art. 191 TFUE) - violazione e falsa applicazione dell'art. 15 (come modificato dall'art. 20 della l. reg. sic. n. 10/2018) e dell'art. 18, comma 2 (come modificato dall'art. 11- bis l. 9 ottobre 2023 n. 136) della l. n. 157/1992 - eccesso di potere sotto i profili della carenza dei presupposti, apparenza, inadeguatezza e/o insufficienza della motivazione, travisamento dei fatti e sviamento di potere.

Il calendario venatorio è stato adottato sulla base di uno strumento di pianificazione (il Piano regionale faunistico-venatorio 2013/2018) non più attuale e quindi inidoneo a supportare la prevista apertura anticipata del prelievo nei giorni



1, 2, 4, 7, 8 e 11 settembre 2024.

La preventiva predisposizione di “adeguati” (e quindi, aggiornati) piani faunistico-venatori è infatti richiesta dall’art. 18 co. 2, l. 157/1992 (cui rinvia l’art. 49 l.r. 33/1997), ai fini dell’autorizzazione della caccia al di fuori dei termini ordinari di legge: il piano attualmente vigente, poiché non è stato sottoposto alla revisione quinquennale prevista dall’art. 15 della l.r. n. 33/1997, non avrebbe potuto consentire la previsione di aperture anticipate.

Sotto altro profilo, ai fini della formazione del calendario, peraltro, le stesse previsioni del P.R.F.V. inerenti le date di apertura sarebbero state violate.

III. Sulla illegittima apertura generale della stagione venatoria in coincidenza con il 15 settembre 2024. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale - violazione dell’obbligo di motivazione “rafforzata” – violazione e/o elusione del giudicato - eccesso di potere sotto il profilo del difetto dei presupposti e dello sviamento.

L’apertura generale della stagione venatoria al 15 settembre 2024 anziché al successivo 1° ottobre, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe illegittima non soltanto per la mancanza di una pianificazione attualizzata ed adeguata alle reali esigenze di protezione della fauna selvatica, ma anche per contrasto con quanto statuito da questo Tribunale (Sez. II, n. 2647/2019), nonché dal C.G.A.R.S. con ordinanza cautelare n. 856 del 12 dicembre 2018 in tema di preapertura.

IV. Sulla illegittima previsione di alcuni periodi di caccia e di specie cacciabili. Violazione del principio di precauzione in materia ambientale - violazione degli artt. 1 e 19 della l. n. 157/1992 e ss.mm.ii – eccesso di potere sotto il profilo della carenza dei presupposti e dello sviamento.

IV.1 Quanto alla prelevabilità della Tortora selvatica.

Violazione del principio di precauzione - violazione dei “key concepts 2021” - violazione e falsa applicazione degli artt. 18 e 19, l. n. 157/1992, e dell’art. 3, l. n. 241/1990 - violazione del diritto eurounitario, con specifico riferimento alle direttive UE “uccelli e habitat” - eccesso di potere per travisamento dei fatti, irragionevolezza ed illogicità manifesta, difetto assoluto di istruttoria e per sviamento.

Secondo parte ricorrente, non si sarebbe potuto consentire il prelievo venatorio della Tortora nella corrente stagione, alla luce di quanto osservato dall’ISPRA nel parere del 7 giugno 2024 e, più in generale, in considerazione dello stato di conservazione di tale specie, come risultante dalla classificazione (“*Vulnerable*”) resa da IUCN (*International Union for Conservation of Nature*), da quella (*SPEC-I*, ovvero “*specie globalmente minacciata*”) effettuata da BirdLife International e da quella (“*Decreasing*”) contenuta nella “*Relazione sullo stato e sulle tendenze delle specie e dei tipi di habitat protetti dalle Direttive Uccelli e Habitat nel periodo 2013-2018*”, elaborata dalla Commissione europea; inoltre, nello stesso senso della particolare necessità di tutela di tale specie deporrebbero due recenti note, con cui il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha rivolto un invito alle Regioni al fine di escludere la Tortora selvatica dai rispettivi calendari venatori per la stagione 2024/25.

IV.2 Quanto alla prelevabilità delle specie Codone e Beccaccino.

Secondo parte ricorrente, sarebbero del tutto illegittime le previsioni che consentono la caccia alle due specie indicate, in quanto entrambe sono classificate “*Vulnerable*” a livello europeo dalla *European Red List 2021*; per di più, il Codone sarebbe classificato “*Endangered*” – ossia in via di estinzione - dalla *European Red List of Birds - EU27 + UK Red List Category 2021*.

V. Sul parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale (CTFVN). Violazione dell’articolo 3 della l. n. 241/1990 e ss.mm.ii. - violazione del principio di precauzione - eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria e dello sviamento di potere.

Il decreto impugnato è stato adottato (anche) sulla base del parere del Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale, obbligatorio per legge. Ad avviso di parte ricorrente, tuttavia, il carattere generico e non solidamente ancorato a dati tecnico-scientifici del parere del Comitato non sarebbe idoneo a supportare le scelte assunte dall’amministrazione in sede di adozione del calendario venatorio.

Si sono costituite per resistere al ricorso l’associazione Liberi cacciatori siciliani, l’Associazione nazionale cacciatori, l’associazione Italcaccia Sicilia.

Con memoria del 7 settembre 2024, parte ricorrente, rilevato che le appena menzionate associazioni, costitutesi nel presente giudizio, non erano parti del medesimo, non essendo stato loro notificato il ricorso, ha chiesto l’espunzione dal fascicolo processuale della relativa memoria di costituzione.

Si sono costituiti in giudizio altresì l’Assessorato Regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo Rurale e la Pesca Mediterranea ed il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Con atti ritualmente notificati e depositati, sono intervenuti *ad opponendum* l’associazione Liberi cacciatori siciliani, l’Associazione nazionale cacciatori, l’associazione Italcaccia Sicilia ed il Comitato regionale ANUU Migratoristi Sicilia, eccependo, sotto vari profili, l’infondatezza del ricorso.

Sono, quindi, intervenute *ad opponendum* l’Unione Associazioni Venatorie Siciliane - Un.A.Ve.S e la Federazione Italiana della Caccia.

Con decreto presidenziale n. 464/2024 è stata respinta l’istanza di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.

Con successiva ordinanza cautelare n. 522 del 27 settembre 2024, è stato rilevato che le previsioni inerenti le aperture anticipate della caccia, ossia in data antecedente al 15 settembre 2024, erano ormai inefficaci, con la conseguenza che un

pronunciamento cautelare sulle medesime sarebbe stato inutile e, quanto alle altre previsioni, il collegio ha ritenuto le relative doglianze mosse in ricorso non provviste di sufficiente *fumus* di fondatezza; la domanda cautelare è stata, quindi, respinta.

Con memoria del 2 novembre 2024, parte ricorrente ha chiesto, nella parte motiva dell'istanza, che venga dichiarata *“la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione nel merito - e quindi alla decisione - delle sole parti del calendario venatorio che hanno costituito oggetto del provvedimento*

cautelare di codesto TAR (n. 522/2024), anche in considerazione della sopravvenuta inefficacia di alcune delle previsioni impugnate”, insistendo, al contempo, sulla dedotta illegittimità del calendario per mancato aggiornamento del Piano Regionale Faunistico Venatorio 2013-2018, quale *“vizio del provvedimento generale e trasversale rispetto a tutte le doglianze dedotte dalle Associazioni ricorrenti”*; nella parte conclusiva dell'istanza, si è chiesto che venga dichiarata *“l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, limitatamente alle parti del provvedimento impugnato desumibili dai motivi articolati nel ricorso introduttivo del giudizio, in considerazione della sopravvenuta inefficacia delle relative previsioni del calendario venatorio regionale 2024-2025”*, insistendo per l'annullamento dei provvedimenti impugnati in considerazione della *“illegittimità derivante dal mancato aggiornamento ed attualizzazione del PRFV 2013-2018”*.

Alla pubblica udienza del 4 dicembre 2024, le associazioni ricorrenti sono state invitate a chiarire l'appena descritta istanza, atteso che le uniche parti del calendario venatorio non prese in esame nel menzionato provvedimento cautelare sono quelle relative alle preaperture, delle quali era (ed è) ormai sopravvenuta l'inefficacia e che, al contempo, sono le uniche parti avverso le quali è stata espressamente rivolta la censura relativa al mancato aggiornamento del P.R.F.V., sulla quale la parte ha dichiarato di insistere; parte ricorrente, con dichiarazione resa a verbale, ha, quindi, insistito nel chiedere che venga dichiarata la sopravvenuta carenza di interesse con riferimento alle parti del calendario venatorio non più efficaci, chiedendo l'annullamento delle parti ancora efficaci, con particolare riferimento alla censura relativa al mancato aggiornamento del P.R.F.V..

Quindi, dopo ampia discussione in cui le parti hanno dedotto e replicato vicendevolmente, la causa è stata posta in decisione.

Preliminarmente, deve prendersi in esame la richiesta, formulata dalle associazioni ricorrenti, di espunzione dal fascicolo processuale dell'atto di costituzione in giudizio delle associazioni Liberi cacciatori siciliani, Associazione nazionale cacciatori e Italcaccia Sicilia.

Ritiene il collegio che, trattandosi di un atto di costituzione formale, poi seguito da un rituale atto di intervento, nel quale sono state spiegate argomentate difese, l'espunzione del primo non avrebbe alcun concreto rilievo ai fini della decisione, con la conseguenza che può prescindersi dall'esame dell'istanza.

Passando all'esame delle domande formulate da parte ricorrente, deve in primo luogo prendersi atto della richiesta di declaratoria di improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, della domanda di annullamento delle parti del provvedimento che – al momento del passaggio in decisione della causa – erano ormai prive di efficacia. Si tratta, segnatamente, delle previsioni relative alle aperture anticipate della caccia, che hanno consentito, per alcune singole specie, la caccia in prestabiliti giorni antecedenti al 15 settembre e della previsione che, quanto alla caccia in generale, ha previsto l'apertura già dal 15 settembre 2024.

Si tratta, effettivamente, di disposizioni che hanno spiegato i loro effetti nel mese di settembre 2024, con la conseguenza che l'appena descritta domanda di parte ricorrente va accolta ed il ricorso, nella relativa parte, va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

A tale riguardo va osservato che risulta contraddittoria la richiesta di parte ricorrente, che ha insistito proprio sulla censura relativa al mancato aggiornamento del P.R.F.V., censura che espressamente è stata rivolta avverso quelle previsioni sulle preaperture, in merito alle quali la parte ha contestualmente denunciato il venir meno del proprio interesse.

È indiscutibile, invero, che la censura in esame sia rivolta esclusivamente avverso le c.d. preaperture, sebbene, in vista dell'udienza pubblica fissata per la trattazione nel merito del ricorso, parte ricorrente abbia sostenuto che si tratti di una censura *“trasversale”*, riferibile all'intero calendario.

Ed invero:

- già nella parte narrativa del ricorso, in sede di esame sintetico e preliminare delle illegittimità che si intendevano esporre, parte ricorrente ha precisato che, a fronte di alcune censure, che integravano *“profili generali di illegittimità del calendario”*, l'assenza di una *“attualizzata”* pianificazione faunistico-venatoria afferiva a *“profili più specifici di illegittimità del decreto”*, ossia la preapertura ad alcune specie dal 1° settembre 2024 e l'apertura generale dal 15 settembre;

- la doglianza è inserita nell'ambito del secondo motivo di ricorso, espressamente dedicato alla *“Illegittima apertura anticipata (c.d. preapertura) della stagione venatoria in Sicilia”* (così la rubrica del motivo);

- la formulazione della censura è chiaramente rivolta avverso l'anticipazione delle aperture: segnatamente, le associazioni ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 18, co. 2 l. 157/1992, che consente alle regioni di modificare, per determinate specie, gli ordinari periodi di caccia *“in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori”*;

- nella conclusione del motivo, parte ricorrente ha sintetizzato e chiarito nei seguenti termini la portata del medesimo: *“In sintesi, la preapertura del prelievo venatorio è stata deliberatamente e scientemente autorizzata in assenza di adeguata pianificazione faunistica, in quanto da un lato non è stato aggiornato né rivalutato ed è scaduto il Piano Faunistico Venatorio 2013/2018 e, dall’altro lato, non è stato ancora approvato il nuovo Piano Faunistico Venatorio regionale”*.

Ne consegue che tale doglianza, su cui parte ricorrente insiste, non può essere presa in considerazione ai fini del vaglio della legittimità delle ulteriori previsioni del piano (alle quali è estranea), ossia quelle per il cui annullamento persiste tuttora interesse.

Tale circostanza, tuttavia, non impedisce al collegio di rendere incidentalmente alcune considerazioni in merito al mancato aggiornamento del piano regionale faunistico-venatorio.

Già alcuni anni addietro, con sentenza n. 1209 del 7 aprile 2022, questo Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un decreto con il quale l’Assessorato regionale per l’Agricoltura, lo Sviluppo rurale e la Pesca mediterranea aveva ritenuto di subordinare la revisione del PRFV 2013-2018, approvato con D.P. n. 227 del 25 luglio 2013, al reperimento di fondi a quel momento non disponibili (decreto n. 6169 del 27 gennaio 2020) ha ritenuto il provvedimento illegittimo, annullandolo ed affermando il conseguenziale obbligo della P.A. di revisionare il piano.

È stato osservato, in quell’occasione, che l’intervento modificativo dell’art. 20 della l.r. n. 10/2018 sul testo dell’art. 15 della l.r. n. 33/1997 – per effetto del quale è venuto meno l’inciso che prevedeva il termine quinquennale di efficacia del piano faunistico-venatorio – non ha fatto venir meno l’obbligo di revisione quinquennale del piano.

L’attuale testo dell’art. 15 cit. – secondo cui *“L’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea provvede ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio con periodicità quinquennale”* – non va inteso, cioè, nel senso che le scelte dell’amministrazione in ordine alla revisione siano *“assolutamente libere nell’an, giacché una tale lettura contrasterebbe con la stessa funzione dello strumento di pianificazione e con l’intenzione del legislatore regionale che ha presunto una fisiologica obsolescenza del Piano dopo un quinquennio dall’adozione così prevedendo, a tal fine, apposite “finestre” temporali in cui è possibile riattivare la partecipazione procedimentale ed esaminare le sollecitazioni di tutti i soggetti i cui interessi sono incisi”* (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, n. 1209/2022); in altre parole, *“la modifica operata dall’art. 20 della l.r. n. 10/2018 ha avuto portata innovativa solo in ordine all’efficacia del Piano, prima quinquennale ora perenne, ma non ha comportato nessuna modifica all’obbligo quinquennale di rivalutazione dell’attualità dello strumento pianificatorio che, come ut supra richiamato, è insita in ogni attività di programmazione”* (ibidem).

Tali considerazioni sono a maggior ragione valide oggi, che è decorso oltre un decennio dall’approvazione del P.R.F.V., ed inducono a dubitare della legittimità di una disciplina dell’attività venatoria che non sia preceduta dall’adozione di un aggiornato piano regionale, definito *ex lege* quale *“strumento di pianificazione, nel territorio agro-silvo-pastorale della Regione, delle destinazioni differenziate del territorio medesimo, delle prescrizioni, dei divieti e vincoli e di ogni altro intervento per la tutela della fauna selvatica e per la sua riproduzione naturale”*.

Va ulteriormente osservato, sempre in via incidentale - giacché si tratta di previsioni ormai inefficaci e atteso che parte ricorrente ha espressamente dichiarato di non avere interesse ad una pronuncia relativa alle preaperture - con specifico riferimento alle aperture anticipate, che questo Tribunale, con sentenza n. 388/2024, aveva già ritenuto condivisibili le argomentazioni rese al riguardo nel parere ISPRA relativo al calendario venatorio 2023/24, analoghe a quelle rese in merito al calendario oggi all’esame, ritenendo illegittime le determinazioni assunte dall’Assessorato in contrasto con tali rilievi.

L’Istituto ha, a tale proposito, osservato – in entrambe le occasioni - che l’apertura della caccia prima della terza settimana di settembre in Sicilia non appare una scelta opportuna perché determina un’estensione della stagione venatoria in una regione dove il controllo del bracconaggio è ancora insufficiente, rilevando che, in concomitanza con la preapertura della stagione venatoria, accadono ancora gravi atti di bracconaggio ai danni di specie protette o particolarmente protette.

Ciononostante, in disarmonia con il reiterato avviso del detto Istituto - condiviso, come si è detto, da questo Tribunale con la menzionata sentenza n. 388/2024 - sono state nuovamente consentite le preaperture.

Passando, ora, ad un esame delle censure rivolte avverso le altre previsioni del calendario venatorio, per le quali sussiste interesse alla decisione nel merito del ricorso, si osserva quanto segue.

La prima censura, con la quale è stata denunciata l’illegittimità dell’impugnato decreto - per avere, questo, consentito l’attività venatoria pur in presenza dello stato di calamità determinato dall’anomala siccità - non è condivisibile.

Parte ricorrente, invero, non ha offerto elementi atti a dimostrare che il prelievo venatorio sia incompatibile con l’attuale situazione climatica; inoltre, ciò che appare dirimente, l’I.S.P.R.A ha reso il parere sulla proposta di calendario venatorio regionale per la stagione 2024/25 in data 7 giugno 2024 – quindi successivamente a gran parte delle deliberazioni di Giunta regionale con cui è stato dichiarato lo stato di calamità naturale (n. 37 del 9 febbraio 2024, n. 100 dell’11 marzo 2024, n. 132 del 3 aprile 2024, n. 226 del 17 giugno 2024) - e tuttavia non ha ritenuto di osservare alcunché al riguardo. Ne discende che le allegazioni in esame, non supportate da elementi scientifici di prova, non possono essere condivise dal collegio.

Quanto alle previsioni inerenti specificamente alcune specie, in linea con quanto ritenuto in sede cautelare, il collegio rileva quanto segue.

Con riferimento alla caccia della Quaglia, l'ISPRA ha consigliato di posticipare l'inizio della stagione venatoria al 2 ottobre, in considerazione del fatto che la caccia esercitata in settembre può interferire con il termine della fase riproduttiva della specie, che si protrae sino alla seconda decade del mese; inoltre, sempre ad avviso dell'Istituto, si dovrebbe fissare al 31 ottobre 2024 il termine del prelievo, per preservare l'esigua popolazione svernante in Italia, che risulta localizzata principalmente in Sicilia e in Sardegna.

Riguardo alla possibilità che l'amministrazione regionale si discosti dal parere ISPRA, questo Tribunale ha già in più occasioni osservato che *“la necessità di acquisire il parere (obbligatorio ma non vincolante) dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.) mira a garantire l'osservanza di livelli minimi e uniformi di protezione ambientale, con la conseguenza che una scelta dell'Amministrazione che si ponga in sostanziale contrasto con il parere di detto Istituto deve essere sorretta da serie ragioni giustificative, esposte con una congrua ed adeguata motivazione e ciò potrà avvenire essenzialmente per far emergere le peculiarità dello specifico territorio di riferimento sulla scorta di un affidabile monitoraggio delle singole specie o, comunque, su dati mutuati da organismi scientifici accreditati ed obiettivamente verificabili (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. III n. 3691/2022; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, n. 2647/2019)”* (così T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 388/2024); le determinazioni assunte difformemente dal parere ISPRA, pertanto, potranno ritenersi legittime qualora *“siano supportate da studi scientifici dal valore obiettivo, resi da soggetti posti in posizione di terzietà”*.

Tale circostanza, ad avviso del collegio, ricorre proprio nel caso in esame.

L'Assessorato regionale ha infatti ritenuto di discostarsi dai suggerimenti dell'ISPRA, dando rilievo ad una pluralità di autorevoli fonti che consentono di ritenere che la specie non è in condizione sfavorevole e che l'aver consentito, negli anni passati, la caccia anche nella seconda decade di settembre e sino al 31 dicembre non ha influito negativamente sulla popolazione italiana della specie (IUCN 2023, *European Red List 2021*, *EU27 + UK Red List Category 2021*, *“BirdLife international (2024) Scheda informativa sulla specie: Coturnix Coturnix”*). Con specifico riferimento alla questione del periodo riproduttivo, l'Assessorato ha poi ritenuto, allineandosi alle indicazioni di cui alla Guida interpretativa della Direttiva 147/2009/CE, paragrafi 2.7.2 e 2.7.9, che possano sovrapporsi la fine del periodo riproduttivo e l'inizio della stagione venatoria.

Per quel che concerne la caccia al Cinghiale, sembra condivisibile il parere ISPRA, che ha ritenuto *“coerente con il quadro normativo”* la durata del prelievo indicata dall'Amministrazione regionale e contestata da parte ricorrente; quest'ultima, invero, non ha indicato le ragioni – eventualmente legate alla specifica diffusione della specie sul territorio regionale – per le quali la denunciata mancanza di un puntuale monitoraggio avrebbe dovuto indurre a consentire la caccia al cinghiale in un periodo più limitato.

Quanto al periodo di prelievo della Beccaccia, anche in questa sede, come già in fase cautelare, il collegio ritiene di poter rinviare a quanto ritenuto con riferimento alle analoghe previsioni del precedente calendario venatorio (cfr. ord. n. 512/2023 e sentenza n. 388/2024), ritenendo ragionevoli e plausibili le analitiche argomentazioni rese nel provvedimento impugnato, relative alle ragioni per le quali l'Assessorato ha ritenuto di discostarsi dal parere ISPRA.

Anche con riferimento alla caccia della Tortora, deve ritenersi che le relative previsioni del calendario venatorio (in disparte quelle concernenti la cd. preapertura, ormai non più efficaci) siano adeguatamente supportate da elementi che consentono di discostarsi dal parere ISPRA.

L'Istituto, invero, ha fondato il proprio convincimento sui dati europei, sconsigliando l'inserimento di tale specie tra quelle cacciabili nella corrente stagione; l'amministrazione regionale, tuttavia, ha preso in considerazione i dati sulla popolazione presente nella regione (in moderato aumento), in controtendenza rispetto a quelli europei.

Per quel che concerne le contestazioni mosse con riferimento alle previsioni inerenti la caccia al Codone ed al Beccaccino, il collegio rileva che le disposizioni contestate sono state condivise dall'ISPRA, con ampie argomentazioni, che non sembrano scalfite da altrettanto pregnanti rilievi di parte ricorrente. L'Istituto, invero, ha osservato che la chiusura al 30 gennaio è in piena armonia con i principi della direttiva Uccelli e che, con riferimento specifico al Codone (che comincia la migrazione nella terza decade di gennaio) *“si applica in ogni caso la decade di sovrapposizione, prevista esplicitamente dall'ISPRA quale facoltà delle Regioni, dalla Guida alla disciplina della Caccia UE ai paragrafi 2.7.2, 2.7.9 e 2.7.10”*.

L'ultimo motivo di ricorso – inerente il parere del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale – è inammissibile per genericità. Non è specificato, invero, quali siano le previsioni del calendario fondate unicamente su tale parere e che pertanto meriterebbero annullamento.

In conclusione, il ricorso deve dichiararsi in parte improcedibile, con riferimento alle previsioni sull'apertura anticipata della caccia e sulle preaperture relative a singole specie e, per il resto, va rigettato.

In considerazione dell'esito della lite, deve essere disposta la compensazione tra le parti delle relative spese.

(Omissis)